

AZIENDA TERRITORIALE PER L'EDILIZIA RESIDENZIALE

MATERA

La presente deliberazione n. 0005 è stata pubblicata nell'Albo Pretorio del sito web dell'A.T.E.R. di Matera (www.atermatera.it) dal 26/01/2017 al _____ per rimanere pubblicata per giorni 15 (quindici).

Matera, _____

IL FUNZIONARIO RESPONSABILE DEGLI AFFARI GENERALI

(Dott. Francesco ZUNINO)

L'anno duemiladiciassette il giorno VENTISEI del mese di GENNAIO
l'Amministratore Unico dell'Azienda, Dott. Vito LUPO, nominato con decreto del Presidente del Consiglio Regionale n. 19 dell'1.7.2014, assistito dal Direttore Avv. Vincenzo Pignatelli con funzioni di Segretario, ha adottato la seguente:


DELIBERAZIONE N. 0005 del 26/01/2017

OGGETTO: Nomina Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

Formulazione di Pareri:

IL DIRETTORE- avv. Vincenzo Pignatelli

Parere favorevole/sfavorevole _____



PARERE FAVOREVOLE DI LEGITTIMITA'

IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)



VISTA la Legge 6 novembre 2012 n. 190, con la quale sono state varate le disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella Pubblica Amministrazione;

VISTO l'art. 1, comma 9, lett. f) della precitata legge il quale prevede che, nell'ambito del piano di prevenzione della corruzione, siano individuati "specifici obblighi di trasparenza ulteriori rispetto a quelli previsti da disposizioni di legge";

VISTO il successivo articolo 7 il quale impone l'individuazione, all'interno della struttura organizzativa dell'Ente, del Responsabile della prevenzione della corruzione;

VISTO l'art. 11 del D.lgs. n. 150 del 2009 il quale prevede l'obbligo per le Amministrazioni di approvare il programma triennale per la trasparenza;

VISTO l'art. 11, comma 8, lett. a) che impone di pubblicare sul sito istituzionale, in apposita sezione, tale programma triennale e il relativo stato di attuazione;

VISTO in particolare il comma 8 della citata legge, come modificato dall'art. 41 del D. Lgs n. 97/2016, che testualmente dispone:

- *"L'organo di indirizzo definisce gli obiettivi strategici in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza, che costituiscono contenuto necessario dei documenti di programmazione strategico-gestionale e del Piano triennale per la prevenzione della corruzione. L'organo di indirizzo adotta il Piano triennale per la prevenzione della corruzione su proposta del Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza entro il 31 gennaio di ogni anno e ne cura la trasmissione all'Autorità nazionale anticorruzione. Negli enti locali il piano è approvato dalla giunta. L'attività di elaborazione del piano non può essere affidata a soggetti estranei all'amministrazione. Il responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, entro lo stesso termine, definisce procedure appropriate per selezionare e formare, ai sensi del comma 10, i dipendenti destinati ad operare in settori particolarmente esposti alla corruzione. Le attività a rischio di corruzione devono essere svolte, ove possibile, dal personale di cui al comma 11";*

ATTESO CHE:

Il Responsabile della prevenzione della corruzione svolge i compiti seguenti:

- verifica l'efficace attuazione e l'idoneità del Piano triennale di Prevenzione della Corruzione;
- propone la modifica del piano, anche a seguito di accertate significative violazioni delle prescrizioni, così come qualora intervengano mutamenti nell'organizzazione o nell'attività dell'amministrazione;
- d'intesa con il responsabile di servizio competente, verifica l'effettiva rotazione degli incarichi negli uffici preposti allo svolgimento delle attività per le quali è più elevato il rischio che siano commessi reati di corruzione;
- entro il 15 dicembre di ogni anno, pubblica nel sito web dell'amministrazione una relazione recante i risultati dell'attività svolta e la trasmette all'organo di indirizzo;
- nei casi in cui l'organo di indirizzo politico lo richieda o qualora il responsabile di servizio lo ritenga opportuno, il responsabile riferisce sull'attività;
- il programma triennale per la trasparenza e, più in generale l'attuazione del principio di trasparenza, realizza di per sé una misura di prevenzione, consentendo il controllo da parte degli utenti dello svolgimento dell'attività amministrativa;
- il programma per la trasparenza, per i motivi esposti, dovrà essere coordinato con il piano per la prevenzione della corruzione in modo da assicurare un'azione sinergica ed osmotica tra le misure e garantire la coincidenza tra gli ambiti temporali di riferimento;

- la CIVIT (oggi sostituita dall'ANAC), con circolare n. 15/2013, in tema di organo competente a nominare il responsabile prevenzione della corruzione nei comuni, ha chiarito che il titolare del potere di nomina va individuato nell'Amministratore Unico quale organo di indirizzo politico amministrativo;

RICHIAMATO il comma 7 dell'articolo 1 della legge 190/2012 di attribuzione della competenza alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione, all'organo di indirizzo politico;

DATO ATTO che con l'adozione del presente provvedimento si intende revocata ogni precedente disposizione in ordine alla individuazione della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Responsabile della trasparenza;

RITENUTO di provvedere alla nomina del responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza con individuazione dell'Avv. Vincenzo Pignatelli, in ragione delle competenze professionali e della posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione amministrativa;

VISTO l'art. 1 comma 7 della Legge n. 190/2012;

VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e dell'illegalità 2016/2018 ed il programma triennale per la trasparenza e l'integrità 2016/2018 rispettivamente approvati con delibera dell'Amministratore Unico n.50 e delibera n. 22.05.2015

Tutto ciò premesso

DELIBERA

le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;

DI NOMINARE, ai sensi dell'art. 1, comma 7 della legge 190/2012 e dell'art. 43, comma 1, del D.Lgs. n. 33/2013, l'avv. Vincenzo Pignatelli, in virtù della posizione dello stesso nell'ambito dell'organizzazione amministrativa, quale Responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza;

DI DARE ATTO che con l'adozione del presente atto si intende revocata ogni precedente disposizione in ordine alla individuazione della figura del Responsabile della prevenzione della corruzione e dell'illegalità e del Responsabile della trasparenza;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente esecutiva.

IL DIRETTORE
(Avv. Vincenzo PIGNATELLI)

L'AMMINISTRATORE UNICO
(Dott. Vito LUPO)



VISTO il D.Lgs. n. 33/2013 con il quale, in esecuzione di quanto prescritto nell'art.1, comma 35 della legge n.190/2012 cit., sono state emanate le norme di riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;

PRESO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.43 del citato D.Lgs. n. 33/2013, ogni amministrazione è tenuta a nominare un responsabile per la trasparenza, dedicato allo svolgimento dei compiti previsti dallo stesso decreto, ed in particolare:
- predisporre il programma triennale della trasparenza e dell'integrità;
- svolgere stabilmente una attività di controllo sull'adempimento da parte dell'amministrazione degli obblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente, assicurando la completezza, la chiarezza e l'aggiornamento delle informazioni pubblicate, nonché segnalando all'organo di indirizzo politico, all'Organismo indipendente di valutazione (OIV), all'Autorità Nazionale Anticorruzione e, nei casi più gravi, all'ufficio di disciplina i casi di mancato ritardato adempimento degli obblighi di pubblicazione;
- provvedere all'aggiornamento del Programma Triennale per la trasparenza e l'integrità, all'interno del quale sono previste specifiche misure di monitoraggio sull'attuazione degli obblighi di trasparenza e ulteriori misure e iniziative di promozione della trasparenza in rapporto con il piano di anticorruzione;
- controllare e assicurare la regolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto stesso;
- l'art.10 del citato D. Lgs. dispone che ogni amministrazione adotti un "Programma triennale per la trasparenza e l'integrità", da aggiornare annualmente;

ATTESO che, ai sensi dell'art.43 del citato D.lgs. 33/2013, il responsabile per la prevenzione della corruzione, di cui all'art.1, comma 7, della legge n.190/2012, svolge "di norma" le funzioni di responsabile della trasparenza;

ATTESO, altresì, che il Dipartimento della Funzione Pubblica, presso la Presidenza del Consiglio dei Ministri, con la circolare numero 1 del 25 gennaio 2013 ha precisato che la funzione di responsabile della prevenzione della corruzione deve ritenersi naturalmente integrativa della competenza generale del segretario che, secondo l'articolo 97 del TUEL, svolge compiti di collaborazione e funzioni di assistenza giuridico amministrativa nei confronti degli organi dell'ente in ordine alla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti;

ATTESO altresì, che:

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha precisato che la scelta dovrebbe ricadere su un dirigente che:

1. non sia stato destinatario di provvedimenti giudiziari di condanna;
2. non sia stato destinatario di provvedimenti disciplinari;
3. abbia dato dimostrazione, nel tempo, di comportamento integerrimo;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica ha segnalato l'inopportunità di nominare coloro che si trovino in una situazione di potenziale conflitto di interessi, come chi opera in settori tradizionalmente esposti al rischio di corruzione: uffici che seguono le gare d'appalto o che gestiscono il patrimonio;

- il Dipartimento della Funzione Pubblica, con circolare n. 1 del 25/01/2013, par. 2.5. ha dettato regole per il raccordo tra il responsabile della prevenzione e gli altri organi e figure presenti nell'Amministrazione, prevedendo che, fermi restando i compiti, le funzioni e le responsabilità del responsabile per la prevenzione, la possibilità di optare per la concentrazione delle responsabilità in capo ad un unico soggetto, ove ciò sia ritenuto più efficiente;